



Ce.Se.Vo.Ca.

Via Arpi, 66 - 71100 Foggia

Tel. e fax: (+39) 0881.568648

E-mail: info@cesevo.ca.it

URL: www.cesevo.ca.it

Istruzioni per beneficiare del “5 per mille”

Per l'anno 2006 la legge finanziaria (Legge 23 dicembre 2005 n. 266, articolo 1, comma 337), a titolo sperimentale, ha previsto la **facoltà per i contribuenti (persone fisiche) di devolvere il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da essi dovuta a favore di alcuni soggetti del mondo non profit:**

- ONLUS (tra cui le ONLUS di diritto in cui sono comprese le organizzazioni di volontariato iscritte, le ONG, le cooperative sociali);
- Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali;
- Fondazioni e associazioni riconosciute che operano nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni.

In particolare, **per Organizzazioni di volontariato registrate (OdV) si intendono gli enti che hanno vista accolta l'istanza di iscrizione ai registri regionali e alle sezioni provinciali dell'omonimo Registro Regionale.**

Iter da seguire per gli enti non profit per beneficiare della suddetta normativa

entro il 10 febbraio: iscrizione all'elenco dell'Agenzia delle Entrate tramite invio di autodichiarazione del proprio rappresentante legale contenente: - denominazione e codice fiscale dell'ente; - dati anagrafici del rappresentante legale; - firme del rappresentante legale e dell'intermediario.	La domanda di iscrizione deve essere presentata, utilizzando un apposito modello, esclusivamente in via telematica direttamente dai soggetti interessati, se abilitati ai servizi Entratel o Fiscoline, o tramite gli intermediari abilitati (commercialisti, CAAF). A seguito della domanda di iscrizione i soggetti ricevono un'attestazione di avvenuta ricezione della stessa. Nella ricevuta sono indicati sede e denominazione del soggetto così come risulta dagli archivi dell'Anagrafe Tributaria.
dal 20 febbraio e entro il 1 marzo: consultazione dell'elenco per valutare la correttezza dei dati riportati , ed eventuale comunicazione delle modifiche alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate.	Entro il 20 febbraio l'Agenzia delle Entrate pubblica sul sito (www.agenziaentrate.gov.it/) l'elenco dei soggetti che hanno presentato domanda. Eventuali errori di iscrizione nell'elenco possono essere fatti valere dal legale rappresentante del soggetto richiedente (o un suo delegato), non oltre il 1° marzo, presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale del soggetto medesimo.
dal 10 marzo: pubblicazione elenco definitivo	Publicazione definitiva dell'elenco consultabile anche dai contribuenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it/)

<p>entro il 30 giugno: invio raccomandata a/r alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate: - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; - copia di ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione; - copia del documento di identità del legale rappresentante.</p>	<p>I legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell’elenco definitivo devono spedire, con raccomandata a. r., alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati dalla legge (per le OdV si fa riferimento all’iscrizione al Registro regionale o alle sue sezioni provinciali del Volontariato).</p> <p>Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata copia della ricevuta telematica dell’avvenuta trasmissione nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate e la copia del documento di identità del legale rappresentante.</p> <p>La presentazione della dichiarazione sostitutiva è condizione necessaria per l’ammissione al riparto della quota</p>
---	--

Cosa deve fare il contribuente

Nei modelli che l’Agenzia delle Entrate sta per mettere a disposizione del contribuente per la dichiarazione e il pagamento delle imposte è prevista una sezione integrativa per **esercitare l’opzione del 5 per mille**. I modelli, pertanto, sono:

- modello integrativo CUD 2006
- modello 730/1-bis redditi 2005
- modello Unico persone fisiche 2006

Il contribuente, **in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi**, può pertanto apporre la propria firma a fianco dell’opzione prescelta (nel caso delle OdV, delle Onlus ecc, l’opzione è la casella “a”), e – se ha individuato l’ente che intende beneficiare – deve riportarne il codice fiscale indicato nell’elenco pubblicato sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Sul sito del Ce.Se.Vo.Ca. (www.cesevoca.it) è possibile **scaricare la normativa di riferimento e la documentazione** utile per iscrivere l’ente non profit nell’elenco istituito presso l’Agenzia dell’Entrate:

- | | |
|---------------------------------|--|
| - D.P.C.M. 20/01/ 2006 | - modello per l’iscrizione |
| - L 266/05, art 1, cc 337 – 340 | - istruzioni per la compilazione |
| - L 273/05, art 31, c 2 | - dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà |
| - DPR 445/00, art 47 | |